

Legge federale sull'affitto agricolo (LAAgr)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 4 ottobre 1985² sull'affitto agricolo è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 104 e 122 della Costituzione federale³,

Art. 27 cpv. 1 e 4

¹ Ove si possa ragionevolmente pretendere dal convenuto che continui l'affitto, il giudice protrae la durata di quest'ultimo di tre anni.

⁴ *Abrogato*

Art. 37 Fitto per un'azienda agricola

Il fitto per un'azienda agricola si compone di:

- a. un interesse adeguato del valore di reddito secondo l'articolo 10 LDFR⁴ per gli edifici d'economia rurale e gli edifici alpestri nonché per il terreno;
- b. un'indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni degli edifici d'economia rurale e degli edifici alpestri nonché del terreno;
- c. una pigione ammessa dall'uso locale per le abitazioni.

RS

- 1 FF 2019 ...
- 2 RS 221.213.2
- 3 RS 101
- 4 RS 211.412.11

Art. 38 Fitto per singoli fondi

¹ Il fitto per singoli fondi si compone di:

- a. un interesse adeguato del valore di reddito ai sensi dell'articolo 10 LDFR per gli edifici d'economia rurale e gli edifici alpestri nonché per il terreno;
- b. un'indennità corrispondente alla media delle spese del locatore per gli impianti e le installazioni degli edifici d'economia rurale e degli edifici alpestri nonché del terreno.

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

Art. 39 *Canoni per cose locate o cose non agricole affittate*

¹ Il fitto per le abitazioni corrisponde alla pigione effettivamente realizzabile, esclusi i costi accessori.

² La determinazione del canone per cose non agricole affittate è regolata dal Codice delle obbligazioni⁵.

Art. 43

Abrogato

Art. 58 *cpv. 1*

¹ Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.